



ORDINANZA SINDACALE N. 31 del 07.04.2020

ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI
PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

OBBLIGO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.

IL SINDACO

Preso atto che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale";
- successivamente, in data 11 marzo 2020, l'OMS ha dichiarato lo stato di "*pandemia*";

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, recante "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Tenuto conto che, nell'intento di arginare il diffondersi del contagio, il Governo della Repubblica ha varato:

- il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 5 marzo 2020, n. 13, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*." (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020);
- il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*." (GU n.79 del 25-3-2020);

cui hanno fatto seguito numerosi decreti attuativi;

Visti i D.P.C.M. con i quali sono state dettate disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tutto il territorio nazionale, in particolare:

- 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Viste le Ordinanze:

- del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020 "*Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (Covid2019)*" (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020);

- del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 (GU Serie Generale n. 44 del 22-02-2020);
- del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 "Ulteriori Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva Covid-19 (GU Serie Generale n.73 del 20-03-2020);
- del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica contro la diffusione della malattia infettiva da Covid-19 (GU Serie Generale n.75 del 22-03-2020);

Preso atto delle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania:

- n. 1 del 24.02.2020 avente ad oggetto: "*Misure organizzative volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19*";
- n. 2 del 26.02.2020 avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- n. 3 del 26.02.2020 avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- n. 4 del 26.02.2020 avente ad oggetto: "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*";
- n. 7 del 06.03.2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL - Sospensione temporanea delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale*";
- n. 08 del 08.03.2020 avente ad oggetto "*Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 - Obbligo di isolamento domiciliare per i soggetti rientrati nella Regione Campania dalla Regione Lombardia e dalle Province di cui all'art.1 DPCM 8 marzo 2020 e ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nella Regione Campania*";
- n. 15 del 13.03.2020 avente ad oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL*";

Visto in particolare il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'articolo 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), dispone quanto segue:

- al comma 1: "*1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus*";
- al comma 2: "*Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più tra le seguenti misure: **ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico** "*

Considerato che, in esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali emanati per fronteggiare la grave pandemia da Covid-19 ed arginare ad ogni livello territoriale i rischi di contagio per la popolazione, nell'organizzazione e gestione delle attività finalizzate al predetto scopo è stata assunta da questa amministrazione quale direttrice del proprio operato l'adozione di ogni ulteriore e più opportuna misura diretta a

fornire risposta in modo efficiente e tempestivo alle problematiche emergenti nel pieno rispetto delle direttive impartite per dare attuazione al dettato normativo in materia;

Dato atto che:

- l'evolversi della situazione epidemiologica, a causa del carattere particolarmente diffusivo del virus, ha determinato il raggiungimento di elevati picchi di contagio con le conseguenti incommensurabili dimensioni assunte dal fenomeno epidemico;
- le disposizioni sanitarie adottate dallo Stato e dalla Regione Campania sono volte a limitare la mobilità delle persone e laddove questa sia consentita (per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute) che la stessa avvenga in condizioni di sicurezza per evitare l'estensione del contagio;
- l'evoluzione dell'emergenza sanitaria indica chiaramente la necessità di adottare tutte le possibili misure idonee a salvaguardare la salute pubblica;

Rilevato che, all'esito del più recente dibattito scientifico sull'efficacia dei dispositivi individuali di sicurezza (DIP), gli esperti in relazione all'utilizzo, tra l'altro, di mascherine da parte di persone sane, si sono determinati nel senso di incentivare l'impiego diffuso del predetto DIP quale dinamica sociale che consente di ridurre il possibile contagio;

Effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;

Ritenuto di adottare e rafforzare sul territorio comunale misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che tengano conto della necessità di protezione da un possibile contagio anche del tutto involontario per la potenziale trasmissione del virus da parte di chi non presenta sintomi, ed in particolare introducendo l'obbligo di utilizzo delle mascherine protettive in luogo pubblico quale protezione personale e quale barriera di diffusione del virus da parte di soggetti non già identificati come positivi al coronavirus e, pertanto, non sottoposti ad alcuna restrizione di legge;

Evidenziato che il Comune ha già avviato, al fine anche di incentivarne l'utilizzo, la distribuzione gratuita di mascherine di tipo chirurgico a beneficio della popolazione (una per nucleo familiare), fermo restando in capo a ciascun cittadino il dovere di premunirsi della dotazione personale;

Atteso che tali ulteriori misure specifiche sono attuative e non in contrasto con le misure statali ovvero eccedenti i limiti oggettivi definiti nei provvedimenti statali e regionali;

Visti:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario Nazionale, ed in particolare l'art. 32 che dispone *"il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*
- l'art. 50, comma 5 e 7 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quel rappresentante della comunità locale;
- lo Statuto Comunale;
- l'Ordinanza della Regione Campania n. 28 del 05.04.2020;

ORDINA

al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19

l'adozione sul territorio del Comune di Maiori della seguente misura preventiva:

Ogni spostamento per motivi di necessità fuori dall'abitazione deve essere effettuato con l'adozione di tutte le misure precauzionali adeguate a proteggere se stesso e gli altri dal contagio ed in particolare con obbligo di indossare la mascherina.

Pertanto **la circolazione nelle strade cittadine nonché l'accesso**, negli orari di apertura, **agli esercizi commerciali e uffici pubblici, è consentito solo con l'utilizzo** dei dispositivi di protezione e sicurezza(DIP) quali le **mascherine**, indossate correttamente dando idonea copertura alla bocca e al naso.

DÀ NOTIZIA

che il Comune ha avviato, al fine anche di incentivarne l'utilizzo, la distribuzione gratuita di mascherine del tipo chirurgico a beneficio della popolazione (una per nucleo familiare) da richiedere per il tramite della Protezione Civile Comunale, fermo restando in capo a ciascun cittadino il dovere di premunirsi della dotazione personale.

DISPONE

1. l'efficacia immediata della presente ordinanza;
2. la pubblicazione all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
3. la trasmissione, per gli adempimenti di competenza:
 - alla Prefettura di Salerno;
 - all'ASL- U.O.C. Prevenzione Collettiva;
 - al Commissariato di Polizia di Salerno;
 - al Comando Carabinieri di Maiori;
 - Comando di Polizia Municipale;

AVVERTE

salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative indicate nell'art. 4 del D.L. n. 19/2020.

Maiori, lì 07.04.2020

Il Sindaco
f.to Antonio Capone